



COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 - L'Associazione Laureati Ateneo Pisano (A.L.A.P.), costituita in Pisa il 28 maggio 1967, ha sede in Pisa ed è regolata dalle norme del presente Statuto, in armonia con le disposizioni di legge.

ART. 2 - Scopo del sodalizio è quello di organizzare e riunire periodicamente tutti coloro che, dopo aver studiato presso l'Università di Pisa, desiderano conservare un filiale ricordo dell'«Alma Mater Studiorum» e di Pisa universitaria, mantenendolo vivo ed operante con iniziative varie, viaggi culturali, manifestazioni ed incontri di carattere ordinario e ricorrente od eccezionali, convegni, rievocazioni goliardiche, commemorazioni, riviste e pubblicazioni. Inoltre conferisce il «Campano d'oro», premi, titoli d'onore, attestati di benemerenzza e merito. Tale attività deve essere diretta non solo a conservare un sano e fraterno «spirito di corpo», ma soprattutto a promuovere e patrocinare concretamente tutte le iniziative volte ad accrescere il prestigio del nostro Ateneo, di concerto con i suoi Reggitori e, ove sia possibile e utile, in armonia con Associazioni consorelle italiane ed estere.

ART. 3 - L'Associazione non ha scopi di lucro né carattere politico o religioso, ma solo tende a riunire persone che hanno in comune le finalità di cui all'articolo precedente.

DEI SOCI

ART. 4 - Hanno titolo a far parte dell'A.L.A.P. i cittadini italiani e stranieri, laureati o diplomati all'Università di Pisa nonché coloro che hanno studiato all'Università di Pisa e conseguito invece la laurea in altro Ateneo.

Possono inoltre essere Soci dell'A.L.A.P. i Professori ed i laureati «Honoris causa» dell'Università di Pisa.

ART. 5 - Possono inoltre essere ammessi a far parte dell'A.L.A.P., per decisione del Consiglio Direttivo, coloro che non hanno conseguito la laurea o diploma presso l'Università di Pisa per difetto, in questa, del corso prescelto.

ART. 6 - I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) «Soci Fondatori» composta da coloro che dettero i natali all'Associazione, i quali hanno, peraltro, i diritti ed i doveri dei soci «effettivi».

b) «Soci effettivi» costituita da coloro che hanno titolo a far parte dell'A.L.A.P., come previsto dai precedenti articoli 4 e 5.

Essi sono ammessi su loro domanda, ed a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e sono tenuti al versamento della quota sociale annua stabilita dall'assemblea generale dei soci.

c) «Soci onorari» formata da:

A) Insigniti del CAMPANO D'ORO.

B) Rettore in carica e predecessori.

C) Presidenti onorari.

D) Ex presidenti dell'A.L.A.P.

E) Membri d'onore nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per aver acquisito particolari beneme-

renze od altri notevoli meriti nel campo delle lettere, scienze, arti, sport ed eccezionale attività associativa.

I Soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota sociale.

d) «Soci Benemeriti»: composta da Enti pubblici, persone fisiche, giuridiche e da soci che avendo ben operato e validamente contribuito al potenziamento dell'Associazione meritano una particolare benemerenzza.

e) «Soci sostenitori» formata da:

Enti pubblici, persone fisiche e giuridiche che svolgono importanti attività ed incarichi connessi all'Università ed alla città di Pisa. Essi sono tenuti al pagamento di una somma «una tantum» non inferiore a dieci volte la quota sociale.

f) «Soci aderenti» formata da:

A) Persone che siano state iscritte ad una facoltà dell'Università di Pisa, senza averne completato gli studi.

B) I laureati di altri Atenei.

C) I coniugi dei soci già iscritti.

Essi sono tenuti al versamento della quota sociale annua prevista per i Soci effettivi.

g) «Soci "ad memoriam"» consacrati dal Consiglio Direttivo per alti meriti e proficua attività svolta a favore dell'Associazione.

ART. 7 - I soci onorari, benemeriti, sostenitori ed aderenti, qualora non siano soci effettivi, non possono essere né elettori né eleggibili; hanno però diritto, oltre alla tessera ed al distintivo sociale, a partecipare a tutte le varie attività dell'Associazione, a prendere parte alle Assemblee nonché ricevere gratuitamente tutte le pubblicazioni periodiche edite dall'A.L.A.P.

ART. 8 - I soci fondatori ed effettivi hanno diritto, oltre che alla tessera ed al distintivo sociale a partecipare alle attività dell'Associazione, a prendere parte alle Assemblee ed essere elettori ed eleggibili, nonché a ricevere gratuitamente le pubblicazioni a carattere periodico che siano edite dall'A.L.A.P.

ART. 9 - Il socio cessa di far parte dell'A.L.A.P.:

1) per dimissioni presentate per scritto, aventi effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro due mesi dalla loro presentazione o comunque dalla data di scadenza dell'anno sociale;

2) per mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi;

3) per espulsione a seguito di accertato comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell'Associazione o lesivo del decoro di questa. Il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato senza indugio, con lettera raccomandata, all'interessato, il quale ha diritto ad impugnarlo entro trenta giorni da tale comunicazione al Collegio dei Proviviri.

CONSIGLIO DIRETTIVO, COLLEGIO DEI REVISORI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 10 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che dura in carica per tre anni, ed è costituito da 15 membri, nominati dall'Assemblea dei Soci, con le seguenti attribuzioni: 1 Presidente, 2 Vice Presidenti, 1 Segretario, 1 Tesoriere e 10 Consiglieri. In caso di rinuncia alla carica di Consigliere, la nomina passa al primo dei non eletti.

La nomina alle cariche suddette saranno deliberate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione dopo l'Assemblea.

I consiglieri che non partecipano alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare norme speciali purché non contrastino con lo Statuto.

Le deliberazioni possono essere prese con la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare, e per la sola durata del triennio, dei responsabili e collaboratori addetti ad incarichi importanti e speciali.

Il Consiglio Direttivo è l'organo centrale ed esecutivo dell'Associazione ed ha il compito di curare, eseguire e proporre tutte le attività associative più idonee e corrette per il buon funzionamento, sviluppo ed affermazione del Sodalizio.

La sua attività deve essere contenuta ed ispirata alle deliberazioni e orientamenti dell'Assemblea, in armonia con le norme statutarie.

ART. 11 - Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e due Consiglieri, designati dal Consiglio Direttivo, formano il Comitato Esecutivo, che è convocato dal Presidente ed,

in caso di impossibilità, da un Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a prendere decisioni quando il Presidente non ritenga opportuno di radunare l'intero Consiglio. Le decisioni adottate dal Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno tre membri oltre al Presidente o Vice Presidente.

ART. 12 - Il Presidente ha la rappresentanza, la responsabilità e la firma sociale dell'Associazione, anche nei confronti dei terzi. Compie tutti gli atti inerenti alla carica e cura i contatti esterni specie nei riguardi dell'Università. In caso di indisponibilità, può delegare un Vice Presidente a rappresentarlo.

ART. 13 - I Vice Presidenti, secondo l'ordine cronologico di appartenenza all'Associazione o, in caso di parità di questo, secondo l'anzianità di nascita, sostituiscono, in caso di necessità, il Presidente assumendone tutte le facoltà. L'incarico, se superiore a due mesi, deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Il Segretario provvede alla pratica attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo per la parte di sua competenza. Custodisce l'archivio e tiene l'inventario del materiale vario dell'Associazione; sbriga la corrispondenza d'accordo col Presidente; compila i verbali delle riunioni di Consiglio, del Comitato Esecutivo e delle Assemblee, nelle quali funge da Segretario.

ART. 15 - Il Tesoriere tiene i registri amministrativi e custodisce il patrimonio dell'Associazione. Provvede alla pratica attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo

per la parte di sua competenza e presenta il conto economico e patrimoniale entro il mese di Febbraio.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano motivata domanda scritta al Presidente almeno cinque dei suoi componenti. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, a firma del Presidente e contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato, a mezzo posta, a tutti i componenti del Consiglio stesso, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione ed eccezionalmente con preavviso di un giorno per telefono o telegramma.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni a Comitati Esecutivi, scelti nel suo seno od a Commissioni costituite anche con altri soci, per particolari fini contingenti. In ogni Commissione dovrà però essere incluso un membro del Consiglio con funzione di Presidente.

ART. 18 - Le sedute consiliari non sono valide se non sono presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide solo se prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 19 - Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo eletto provvede alla distribuzione delle cariche come previsto dall'art. 10.

ART. 20 - Per la eventuale sostituzione di un consigliere, sarà chiamato alla carica il candidato che ha riportato il maggior numero di voti fra i non eletti nella precedente votazione per la ele-

zione delle cariche sociali. In difetto il Consiglio provvederà per cooptazione.

ART. 21 - Il Consiglio Direttivo propone l'importo delle quote sociali annue alla Assemblea generale dei Soci, alla quale è demandata la decisione.

ART. 22 - Il Collegio dei Sindaci Revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Al Collegio spetta il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del sodalizio.

Le funzioni dei revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti possono tuttavia procedere anche individualmente ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberate dal Collegio, previa comunicazione al Presidente.

In sede di Assemblea che approva il rendiconto dovranno presentare una relazione sullo stato patrimoniale e finanziario dell'Associazione.

I membri del Collegio possono assistere alla riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Al Collegio dei Proviviri, composto di tre membri eletti dall'Assemblea, è affidata la risoluzione, secondo diritto ed equità, e con dispensa da ogni formalità, di tutte le controversie tra l'Associazione ed i soci, comprese quelle relative alla impugnazione di eventuali provvedimenti di espulsione, nonché di tutte le controversie tra i soci in dipendenza del rapporto associativo. Le decisioni del Collegio dei Proviviri, che delibera a mag-

gioranza dei componenti, devono essere adottate, con congrua motivazione, entro tre mesi dal ricorso e sono definitive.

ART. 24 - Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Proviviri durano in carica tre anni: i loro membri sono rieleggibili.

ART. 25 - L'anno contabile amministrativo sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

ASSEMBLEE - CONFERIMENTI

ART. 26 - Ogni anno dovrà essere indetta l'Assemblea generale ordinaria dei soci, in prima ed in seconda convocazione, mediante apposito invito a domicilio spedito dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata e contenente l'ordine del giorno. In tale seduta il Presidente dovrà presentare una relazione riflettente l'attività generale svolta nel corso della gestione annuale, mentre i Sindaci Revisori provvederanno ad esporre la loro relazione economico finanziaria dettagliata.

L'Assemblea inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Presidente onorario un socio effettivo che abbia acquisito alti meriti e rilevanti benemeritenze nell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, conferisce annualmente il premio «Campano d'Oro» ad un laureato o diplomato dell'Università di Pisa che abbia raggiunto notorietà e meriti nazionali ed internazionali per studi, ricerca, cultura, insegnamento ed arte.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire annualmente attestati di benemeritenza a Soci, persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per opere, attività ed interessamento a favore dell'Associazione.

Con manifestazione affiancata all'Università, saranno solennemente consegnati il «Campano d'Oro» e gli attestati di benemeritenza e merito.

Considerata la naturale diaspora dei Soci i quali, oltre la scontata concentrazione nel bacino d'utenza dell'Ateneo, hanno residenza in quasi tutte le Province della penisola, il Consiglio Direttivo, nell'intento di una sempre maggiore comunanza tra i Soci stessi e di questi con la sede centrale, ha facoltà di istituire De-

legazioni e Consolati; le prime comprendono una o più Regioni e i secondi uno o più Comuni.

Delegati e Consoli sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica un triennio. I Delegati e i Consoli possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo dietro invito del Presidente o per loro richiesta.

ART. 27 - L'Assemblea Generale ordinaria si intende validamente costituita quando siano presenti e rappresentati per delega almeno un terzo dei soci aventi diritto a voto ed in regola col pagamento delle quote sociali. Trascorsa mezz'ora la seduta passa in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci presenti possono essere portatori di due deleghe sottoscritte.

ART. 28 - L'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata del collegio sindacale od anche su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci effettivi. Il Consiglio Direttivo, in tali casi, è tenuto a provvedere nello spazio di due mesi dalla data della richiesta, od anche in più breve tempo, a seconda dell'urgenza del caso. Per la validità dell'Assemblea straordinaria valgono le norme di cui al precedente articolo 27.

ART. 29 - Nelle Assemblee sono ammesse le deleghe scritte nella misura massima di due per ogni socio. Non possono essere attribuite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

ART. 30 - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo od, in caso di sua assenza od impedimento, da un Vice Presidente.

Fungerà da Segretario il Segretario del Consiglio Direttivo.

Nel caso di Assemblea elettiva, l'Assemblea stessa provvederà a designare il Presidente.

ART. 31 - Il Consiglio Direttivo uscente predispone la lista dei candidati. Questa oltre a contenere i nominativi dei Consiglieri uscenti che accettano di ripresentarsi, includerà le candidature che i soci intendano, proporre. Tali candidature dovranno pervenire, con lettera raccomandata, al Presidente del Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ed essere sottoscritte da almeno cinque soci. Il Consiglio Direttivo uscente dovrà quindi provvedere alla compilazione delle schede elettorali recanti tutti i nominativi dei candidati e provvederà altresì ad esporre nell'aula dove avranno luogo le votazioni, almeno un'ora prima, copia di tale scheda nonché l'elenco dei soci eleggibili.

ART. 32 - L'Assemblea nomina, in apertura di seduta, la Commissione Elettorale costituita da:

1 Presidente

2 Scrutatori

Detta Commissione provvederà ad espletare le operazioni di voto, allo spoglio delle schede ed alla compilazione del verbale delle elezioni. In caso di contestazione prevale il voto del Presidente.

ART. 33 - Entro quindici giorni dalla votazione il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, convoca il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e quello dei Probiviri neo-eletti i quali provvederanno con votazione segreta ad eleggere, nel rispettivo seno, le cariche previste dall'art. 10.

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 34 - Le modifiche al presente statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta e motivata di almeno venti soci effettivi. Dette proposte vengono sottoposte alla discussione ed approvazione dell'Assemblea più prossima. Per motivi contingenti il Consiglio Direttivo può stabilire la consultazione dei soci per referendum.

ART. 35 - Per modificare lo Statuto, in Assemblea, è necessaria l'approvazione di almeno due terzi dei Soci presenti e così in caso di referendum, delle risposte pervenute.

ART. 36 - L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci su proposta motivata ed approvata del Consiglio Direttivo. Lo scioglimento si verifica se approvato dalla maggioranza dei soci e rappresentati con delega in regola col pagamento delle quote sociali.

ART. 37 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'archivio, il materiale e l'eventuale patrimonio dovranno essere consegnati all'Università di Pisa.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 38 - Il presente Statuto annulla e sostituisce tutti i precedenti e si compone di 38 articoli.



A. L. A. P.
ASSOCIAZIONE LAUREATI ATENEIO PISANO

VIA S. FREDIANO, 20 - 56126 PISA

TEL./Segr. Aut. 050-544182 .FAX 050-544182

e-mail: alap@interfree.it



ELENCO MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

COMMA AGGIUNTO ALL'ART. 6
DELLO STATUTO SOCIALE

I neolaureati che chiedono l'iscrizione non hanno l'obbligo del pagamento della quota sociale nei primi tre anni.

Nei successivi tre anni pagheranno il 50% della normale quota stabilita.

In entrambi i casi sono soci effettivi a pieno titolo.

Il neolaureato è considerato tale nei primi tre anni dalla data della laurea.

(Approvato dall'Assemblea Ordinaria - 11 Giugno 1997)

MODIFICA AL COMMA AGGIUNTO ALL'ART. 6
DELLO STATUTO SOCIALE

I neolaureati che chiedono l'iscrizione pagheranno per i primi due anni il 50% della normale quota stabilita.

Il Consiglio può deliberare per i neolaureati che abbiano ottenuto la votazione di laurea non inferiore a 110/110 la dispensa al pagamento dell'intera quota sociale per i primi due anni di iscrizione.

In entrambi i casi sono soci effettivi a pieno titolo.

Il neolaureato è considerato tale nei primi tre anni dalla data della laurea.

(Approvato dall'Assemblea Ordinaria - 14 Settembre 2006)

MODIFICA AL COMMA AGGIUNTO ALL'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE

Nelle Assemblee sono ammesse le deleghe scritte nella misura massima di due per ogni socio.

(Approvato dall'Assemblea Ordinaria – 14 Settembre 2006)

MODIFICA ALL'ART. 31 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Consiglio Direttivo uscente predispone la lista dei candidati. Questa, oltre a contenere i nominativi dei consiglieri uscenti che accettano di ripresentarsi includerà i nomi dei soci effettivi che intendano candidarsi compilando il modulo che sarà loro inviato tre mesi prima della convocazione dell'assemblea. Tali candidature dovranno pervenire alla Segreteria almeno due mesi prima della data stabilita per l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo uscente dovrà quindi provvedere alla predisposizione delle schede elettorali recanti tutti i nominativi dei candidati e provvederà altresì ad esporre nell'aula dove avranno luogo le votazioni copia di tale scheda.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, da inviare a tutti i soci aventi diritto al voto almeno 25 giorni prima, dovrà contenere in allegato la scheda elettorale con i nominativi dei candidati.

È ammesso altresì il voto per corrispondenza.

Ogni socio effettivo che intenda votare per corrispondenza deve restituire la scheda all'uopo compilata, in busta chiusa senza iscrizioni esterne e farla pervenire al presidente del Consiglio Direttivo, inclusa in altra busta con il nome del mittente, entro il giorno precedente la data dell'assemblea.

I plichi pervenuti successivamente dovranno essere distrutti senza essere aperti.

Le buste bianche contenenti la scheda votata per corrispondenza, saranno mescolate e aperte dalla Commissione elettorale al momento dello spoglio generale.

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria – 19 Gennaio 1999)